

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 4

N. 512/AV4 DEL 06/07/2017

Oggetto: CONVENZIONI PER LA SORVEGLIANZA DELLE ZONE DI PRODUZIONE E STABULAZIONE MOLLUSCHI BIVALVI – AFFIDAMENTI 2017/2018.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di adottare gli schemi di convenzione - riportati negli allegati 1, 2, 3 e 4 - tra questa Area Vasta e: il Consorzio dei Vongolari Piceni CO.VO.PI. di Porto San Giorgio (FM) (allegato 1), la ditta Alta Marea srl di Porto San Giorgio (FM) (allegato 2), la ditta Civitacozza Soc. Coop. a r.l. di Civitanova Marche (MC) (allegato 3) e la Ditta Mitil Marche Soc. Coop. ARL di Cagnano Varano (FG) (allegato 4) aventi ad oggetto accordi di collaborazione per il servizio di monitoraggio delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi per l'esecuzione del Piano regionale di sorveglianza;
2. di affidare previa stipula delle suddette convenzioni al Consorzio dei Vongolari Piceni (CO.VO.PI.) di Porto San Giorgio (FM), alle ditte Alta Marea srl di Porto San Giorgio (FM) , Civitacozza Soc. Coop. a r.l. di Civitanova Marche (MC) e Mitil Marche Soc. Coop. ARL di Cagnano Varano (FG), il supporto al servizio di monitoraggio delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;

3. di precisare che tali affidamenti avranno la durata di mesi 12 (dal 01/07/2017 al 30/06/2018) con facoltà di ulteriori rinnovi di anno in anno alle medesime condizioni fino ad una durata massima complessiva di anni 4;
4. di delegare il Dott. Antonio Angellotti, Direttore dell'UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale, alla firma delle Convenzioni in oggetto;
5. di nominare altresì il Dott. Antonio Angellotti responsabile dell'esecuzione delle succitate Convenzioni con riferimento alle prescrizioni ivi contenute;
6. di precisare che nessun compenso o rimborso è dovuto al Consorzio Vongolari Piceni CO.VO.PI. (punto 8 dello schema di convenzione di cui all'allegato 1);
7. di precisare altresì che nessun compenso o rimborso è dovuto alle ditte: Alta Marea srl di Porto San Giorgio, Civitacozza Soc. Coop. a r.l. di Civitanova Marche e Mitil Marche Soc. Coop. ARL di Cagnano Varano (FG) per l'espletamento delle attività oggetto delle relative convenzioni (punto 8 degli schemi di convenzione di cui agli allegati 2, 3 e 4);
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/91 e dell' art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art.17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazioni definitive di servizi";

Il Direttore della Area Vasta n. 4
Dott. Licio Livini_

Numero: 512/AV4

Data: 06/07/2017

Pag.
3

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO E CONTROLLO GESTIONE:

Si attesta, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, che dal presente atto non vi sono costi per l'Azienda.

Il Dirigente Controllo Gestione
Dott. Daniele Rocchi

Il Direttore UOC BILANCIO
Dott. Luigi Stortini

La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 08 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale)

Normativa di riferimento:

- L.R. n. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale);
- D.G.R.M. n. 1704/05 (Art. della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR);
- Determina n. 785/05 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe;
- D. Lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 573/2006 (Regolamento acquisto di beni e servizi in economia. Approvazione);
- Regolamenti CE del 29 aprile 2004 852, 853, 854 e s.m.i. ;
- Visto il D.Lgs.193/07;
- Vista la Delibera Regione Marche n.850 del 01/08/2016;
- Visto il Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche n. 11 del 12.01.2017;

Con Decreto del Dirigente del P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.11 del 12/01/2017 è stato approvato il piano di sorveglianza di cui al Regolamento CE 854/04 Allegato 2 Capo 2 lettera F (oltre alle bozze di convenzione e protocollo operativo con gli operatori del settore alimentare e relativi consorzi) delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi che ribadisce la possibilità che l'ASUR effettui il servizio di sorveglianza periodica delle zone di produzione (ed eventualmente di stabulazione) dei suddetti molluschi in cooperazione con gli operatori del settore alimentare o delle organizzazioni che li rappresentano, previa sottoscrizione di convenzione con i suddetti operatori e relativi consorzi.

Con nota prot. n. 898/2017 del 30/06/2017, il Dott. Antonio Angellotti, Direttore dell'UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale, in attuazione del suddetto Decreto del Dirigente del P.F. Veterinaria e

Sicurezza Alimentare n.11 del 12/01/2017 chiedeva: di affidare ~~per il periodo luglio 2017 / giu~~, il servizio di sorveglianza delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi al Consorzio dei Vongolari Piceni (CO.VO.PI.) di Porto San Giorgio (FM), alla Ditta Alta Marea srl di Porto San Giorgio (FM), alla Ditta Civitacozza Soc. Coop. a r.l. di Civitanova Marche (MC) ed alla Ditta Mitil Marche Soc. Coop. ARL di Cagnano Varano (FG), che hanno già ottemperato correttamente a quanto previsto dalle norme e dagli accordi in precedenti convenzioni;

Considerato che nessun compenso o rimborso è dovuto al Consorzio Vongolari Piceni CO.VO.PI. di Porto San Giorgio (FM) ed alle ditte Alta Marea srl di Porto San Giorgio (FM) , Civitacozza Soc. Coop. a r.l. di Civitanova Marche (MC) e Mitil Marche Soc. Coop. ARL di Cagnano Varano (FG) per l'espletamento delle attività oggetto delle relative convenzioni, si propone l'adozione del seguente schema di determina:

1. di adottare gli schemi di convenzione - riportati negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 - tra questa Area Vasta e: il Consorzio dei Vongolari Piceni CO.VO.PI. di Porto San Giorgio (FM) (allegato 1), la ditta Alta Marea srl di Porto San Giorgio (FM) (allegato 2), la ditta Civitacozza Soc. Coop. a r.l. di Civitanova Marche (MC) (allegato 3) e la ditta Mitil Marche Soc. Coop. ARL di Cagnano Varano (FG) (allegato 4) aventi ad oggetto accordi di collaborazione per il servizio di monitoraggio delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi per l'esecuzione del Piano regionale di sorveglianza;
2. di affidare previa stipula delle suddette convenzioni al Consorzio dei Vongolari Piceni (CO.VO.PI.) di Porto San Giorgio (FM), alle ditte Alta Marea srl di Porto San Giorgio (FM) , Civitacozza Soc. Coop. a r.l. di Civitanova Marche (MC) e Mitil Marche Soc. Coop. ARL di Cagnano Varano (FG), il supporto al servizio di monitoraggio delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;
3. di precisare che tali affidamenti avranno la durata di mesi 12 (dal 01/07/2017 al 30/06/2018), con facoltà di ulteriori rinnovi di anno in anno alle medesime condizioni fino ad una durata massima complessiva di anni 4;
4. di delegare il Dott. Antonio Angellotti, Direttore dell'UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale, alla firma delle Convenzioni in oggetto;

5. di nominare altresì il Dott. Antonio Angellotti ~~responsabile dell'esecuzione delle~~ Convenzioni con riferimento alle prescrizioni ivi contenute;
6. di precisare che nessun compenso o rimborso è dovuto al Consorzio Vongolari Piceni CO.VO.PI. di Porto San Giorgio (FM) (punto 8 dello schema di convenzione di cui all'allegato 1);
7. di precisare altresì che nessun compenso o rimborso è dovuto alle ditte: alle ditte Alta Marea srl di Porto San Giorgio (FM) , Civitacozza Soc. Coop. a r.l. di Civitanova Marche (MC) e Mitil Marche Soc. Coop. ARL di Cagnano Varano (FG) per l'espletamento delle attività oggetto delle relative convenzioni (punti 8 degli schemi di convenzione di cui agli allegati 2, 3 e 4);
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazioni definitive di servizi";

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore UOC SIAOA

Dr. Antonio Angellotti

- ALLEGATI -

- 1: schema di convenzione tra ASUR AREA VASTA N. 4 di FERMO e CO.VO.PI.;**
- 2: schema di convenzione tra ASUR AREA VASTA N. 4 di FERMO e la ditta Alta Marea srl ;**
- 3: schema di convenzione tra ASUR AREA VASTA N. 4 di FERMO e la ditta Civitacozza Soc. Coop. a R.L.;**
- 4: schema di convenzione tra ASUR AREA VASTA N. 4 di FERMO e la ditta Ditta Mitil Marche di Cagnano Varano (FG) Soc. Coop. a R.L.;**

Allegato 1

CONVENZIONE TRA LA ASUR MARCHE – AREA VASTA N. 4 DI FERMO
ED IL CONSORZIO CO.VO.PI. DI PORTO SAN GIORGIO

L' ASUR AREA VASTA N. 4 di Fermo, rappresentata - su delega del Direttore Dott. Licio Livini - dal Dott. Antonio Angellotti, Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale, C.F. 02175860424, domiciliato per la carica in Via Zeppilli 18 Fermo e Il Consorzio Pescatori di Vongole CO.VO.PI. di Porto San Giorgio, rappresentato dal Presidente Sig. Fragoletti Gerardo P.I. 01485580441, domiciliato per la carica in Porto San Giorgio al Viale Cavallotti n. 153

visti i Regolamenti CE n. 852/04, 853/04 e 854/04,

visto il Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, N. 11 /VSA, del 12/01/2017

convengono quanto segue:

1. Il Consorzio CO.VO.PI. di Porto San Giorgio di seguito indicato come Consorzio, effettua, quale buona pratica di lavorazione, ai sensi del reg. CE 853/04, i prelievi di campioni di vongole (*Venus gallina*), in mare direttamente nelle zone di raccolta, per conto di tutti i raccoglitori di vongole del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto;
2. Il Consorzio effettua i prelievi mediante imbarcazioni dei propri iscritti, seguendo le modalità operative del Protocollo di esecuzione dei campioni in mare definito dal Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Area Vasta N. 4 dell'ASUR MARCHE, di seguito indicato come SIAOA.
3. I prelievi di campioni di vongole vengono eseguiti secondo un calendario concordato tra il Consorzio e il SIAOA, in modo che ogni zona di raccolta classificata venga controllata con le frequenze previste dal Decreto Dirigenziale richiamato in epigrafe, nelle stazioni di campionamento individuate.
4. Il comandante dell'imbarcazione che effettua i prelievi si impegna a:
 - a. concordare preventivamente con il SIAOA la data di esecuzione limitata, per motivi di laboratorio, ai giorni dal lunedì al giovedì;
 - b. garantire la corretta esecuzione dei prelievi di campioni secondo il Protocollo di esecuzione dei campioni in mare definito dal SIAOA;
 - c. provvedere alla compilazione della Scheda giornaliera dei campioni prelevati, fornita dal SIAOA;
 - d. consegnare, agli operatori del SIAOA, sulla banchina del Porto di Porto San Giorgio, i campioni prelevati.
5. Il SIAOA, mediante i suoi operatori, riceve i campioni in banchina e provvede all'inoltro alla competente Sezione dell'IZSUM.
6. Il SIAOA trasmette immediatamente al Consorzio i risultati delle analisi su tali campioni e ne tiene conto ufficialmente, ai sensi della lett. F, capo II, dell'Allegato II al reg. CE 854/04.
7. In caso di non conformità, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ufficiali, il Consorzio provvede a comunicare ai propri iscritti eventuali limitazioni o divieti.
8. In caso di non conformità, nelle zone sottoposte a provvedimenti ufficiali, il SIAOA provvede direttamente all'esecuzione di prelievi di campioni per verificare il ripristino delle condizioni di normalità. In tal caso il Consorzio mette a disposizione, gratuitamente, una imbarcazione per il prelievo dei campioni, su cui imbarcare gli operatori del SIAOA.
9. Il Consorzio, entro sette giorni dalla firma della presente Convenzione, comunica al SIAOA il nominativo dell'imbarcazione messa a disposizione, al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni da parte della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto.
10. Il SIAOA effettua controlli ufficiali, sui raccoglitori di vongole della zona di propria competenza, mediante ispezioni, audit e campionamenti, sia allo sbarco che a bordo, sempre tenendo conto dei risultati dei prelievi eseguiti in mare.
11. Il Consorzio segnala prontamente al SIAOA ogni anomalia che venga riscontrata, dai propri iscritti, nelle zone di raccolta delle vongole (mortalità anomale, fioriture algali, fonti d'inquinamento non censite, anomali apporti d'acqua dei fiumi, ecc.).

12. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della stipula, ed avrà durata di mesi 12, prorogabile di anno in anno alle medesime condizioni fino ad una durata massima complessiva di anni 4.

Fermo, li _____

IL PRESIDENTE

DEL CO.VO.PI

Sig. Gerardo Fragoletti

PER IL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 4 di FERMO

Dott. Antonio Angellotti

Allegato 2

CONVENZIONE TRA LA ASUR MARCHE-AREA VASTA N. 4 di FERMO
E LA DITTA ALTA MAREA SRL di PORTO SAN GIORGIO

L' ASUR AREA VASTA N. 4 di Fermo, rappresentata - su delega del Direttore ~~Dott. Licio Livini~~ - dal Dott. Antonino, Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale, C.F. 02175860424, domiciliato per la carica in Via Zeppilli 18 Fermo e la Ditta ALTA MAREA SRL di Porto San Giorgio con sede in Porto San Giorgio Via Lungomare Gramsci Sud scn P.IVA/cod.fisc. 00650030448, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Ciaffardoni Basilio nato a Ascoli Piceno il 05/10/1960 e residente a Monte Giberto Contrada Ete n. 7/A cod. fiscale CFFBSL60R05A462Z, visti i Regolamenti CE n. 852/04, 853/04 e 854/04, visto il Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare N. 11 del 12/01/2017 convengono quanto segue

1. La ditta ALTA MAREA SRL di Porto San Giorgio di seguito indicato come Ditta ALTA MAREA SRL effettua, quale buona pratica di lavorazione, ai sensi del reg. CE 853/04, i prelievi di campioni di mitili (*Mytilus galloprovincialis*) ed acqua di mare, direttamente nel proprio allevamento denominato ALTA MAREA SRL ed identificato dalle seguenti coordinate: Vertice 1 lat. 43,21850N - long. 13,84028E, Vertice 2 lat. 43,22750N - long. 13,83680E, Vertice 3 lat. 43,23192N - long. 13,84910E e Vertice 4 lat. 43,22338N - long. 13,85300E;
2. La ditta ALTA MAREA SRL effettua i prelievi mediante una propria imbarcazione dei propri iscritti, seguendo le modalità operative del Protocollo di esecuzione dei campioni in mare definito dal Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Area Vasta N. 4 di Fermo dell'ASUR MARCHE, di seguito indicato come SIAOA.
3. I prelievi di campioni di mitili ed acqua vengono eseguiti, secondo le modalità previste nel Piano di monitoraggio, con frequenza settimanale/quindicinale nei periodi in cui è presente prodotto di taglia commerciale (lunghezza \geq 5 cm).
4. il comandante dell'imbarcazione che effettua i prelievi si impegna a:
 - a. concordare preventivamente con il SIAOA la data di esecuzione limitata, per motivi di laboratorio, ai giorni dal lunedì al giovedì;
 - b. garantire la corretta esecuzione dei campioni secondo il Protocollo di esecuzione in mare definito dal SIAOA;
 - c. provvedere alla compilazione della Scheda giornaliera dei campioni prelevati, fornita dal SIAOA;
 - d. consegnare, agli operatori del SIAOA, sulla banchina del Porto di Porto San Giorgio i campioni prelevati.
5. Il SIAOA, mediante i suoi operatori, riceve in banchina i campioni di mitili e di acqua di mare e ne provvede all'invio ai competenti Laboratori. Tuttavia il SIAOA si riserva la facoltà di formare il campione di mitili direttamente dal prodotto raccolto per la commercializzazione.
6. Il SIAOA trasmette immediatamente alla ditta ALTA MAREA SRL i risultati delle analisi su tali campioni e ne tiene conto ufficialmente, ai sensi della lett. F, capo II, dell'Allegato II al reg. CE 854/04.
7. In caso di non conformità, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ufficiali, la ditta ALTA MAREA SRL provvede a sospendere, o limitare, la raccolta di prodotto secondo le indicazioni del SIAOA.
8. Successivamente a un caso di non conformità, o quando ritenuto necessario, il SIAOA provvede direttamente all'esecuzione di prelievi di campioni nell'allevamento. In tal caso la ditta ALTA MAREA SRL mette a disposizione l'imbarcazione per il prelievo dei campioni, su cui imbarcare gli operatori del SIAOA, senza alcun costo per l'ASUR.
9. Il SIAOA effettua controlli ufficiali, sull'allevamento ALTA MAREA SRL mediante ispezioni, audit e campionamenti, sia allo sbarco che a bordo dell'imbarcazione, sempre tenendo conto dei risultati dei prelievi eseguiti in mare.
10. La ditta ALTA MAREA SRL segnala prontamente, al SIAOA, ogni anomalia che venga riscontrata, nel proprio allevamento o nei tratti di mare prossimi a questo (mortalità anomale, fioriture algali, fonti d'inquinamento non censite, anormali apporti d'acqua dei fiumi, ecc.).

Numero: 512/AV4

Data: 06/07/2017

Pag.
10

11. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della stipula, ed avrà durata di mesi 12, per iscritto di anno in anno alle medesime condizioni fino ad una durata massima complessiva di anni 4.

Fermo, li _____

PER LA ALTA MAREA SRL

Sig. Basilio Ciaffardoni

PER IL DIRETTORE AREA VASTA N. 4 di FERMO

Dott. Antonio Angellotti

Allegato 3

CONVENZIONE TRA LA ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 4 di FERMO

E LA DITTA CIVITACCOZZA SOC. COOP. A R.L. di CIVITANOVA MARCHE

L' ASUR AREA VASTA N. 4 di Fermo, rappresentata - su delega del Direttore Dott. Licio Livini - dal Dott. Antonio Angellotti, Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale, C.F. 02175860424, domiciliato per la carica in Via Zeppilli 18 Fermo e la Ditta CIVITACCOZZA SOC. COOP. A RL, con sede in Civitanova Marche Via Cernaia n°59/B P.IVA/cod.fisc. 01569480435, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Lombardi Tommaso nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 18/01/1971 e residente a Civitanova Marche in Via Cernaia n°59/B cod. fiscale LMBTMS71A18H926Z,

visti i Regolamenti CE n. 852/04, 853/04 e 854/04,

visto il Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare N. 11 del 12/01/2017

convergono quanto segue

1. La ditta CIVITACCOZZA SOC. COOP. A R.L. di CIVITANOVA MARCHE di seguito indicato come Ditta CIVITACCOZZA SOC. COOP. A R.L. effettua, quale buona pratica di lavorazione, ai sensi del reg. CE 853/04, i prelievi di campioni di mitili (*Mytilus galloprovincialis*) ed acqua di mare, direttamente nel proprio allevamento denominato CIVITACCOZZA SOC. COOP. A R.L. ed identificato dalle seguenti coordinate: Vertice A lat. 43,30083N-long. 13,81750E, Vertice B lat. 43,28377N-long. 13,82645E, Vertice C lat. 43,28165N - long. 13,81773E e Vertice D lat. 43,29872N - long. 13,80882E;
2. La ditta CIVITACCOZZA SOC. COOP. A R.L. effettua i prelievi mediante una propria imbarcazione dei propri iscritti, seguendo le modalità operative del Protocollo di esecuzione dei campioni in mare definito dal Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Area Vasta N. 4 di Fermo dell'ASUR MARCHE, di seguito indicato come SIAOA.
3. I prelievi di campioni di mitili ed acqua vengono eseguiti, secondo le modalità previste nel Piano di monitoraggio, con frequenza settimanale/quindicinale nei periodi in cui è presente prodotto di taglia commerciale (lunghezza ≥ 5 cm).
4. il comandante dell'imbarcazione che effettua i prelievi si impegna a:
 - a. concordare preventivamente con il SIAOA la data di esecuzione limitata, per motivi di laboratorio, ai giorni dal lunedì al giovedì;
 - b. garantire la corretta esecuzione dei campioni secondo il Protocollo di esecuzione in mare definito dal SIAOA;
 - c. provvedere alla compilazione della Scheda giornaliera dei campioni prelevati, fornita dal SIAOA;
 - d. consegnare, agli operatori del SIAOA, sulla banchina del Porto di Porto San Giorgio i campioni prelevati.
5. Il SIAOA, mediante i suoi operatori, riceve in banchina i campioni di mitili e di acqua di mare e ne provvede all'invio ai competenti Laboratori. Tuttavia il SIAOA si riserva la facoltà di formare il campione di mitili direttamente dal prodotto raccolto per la commercializzazione.
6. Il SIAOA trasmette immediatamente alla ditta CIVITACCOZZA SOC. COOP. A R.L. i risultati delle analisi su tali campioni e ne tiene conto ufficialmente, ai sensi della lett. F, capo II, dell'Allegato II al reg. CE 854/04.
7. In caso di non conformità, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ufficiali, la ditta CIVITACCOZZA SOC. COOP. A R.L. provvede a sospendere, o limitare, la raccolta di prodotto secondo le indicazioni del SIAOA.
8. Successivamente a un caso di non conformità, o quando ritenuto necessario, il SIAOA provvede direttamente all'esecuzione di prelievi di campioni nell'allevamento. In tal caso la ditta CIVITACCOZZA SOC. COOP. A

R.L. mette a disposizione l'imbarcazione per il prelievo dei campioni, ~~su cui imbarcare gli operatori dell'ASUR~~ a
alcun costo per l'ASUR.

9. Il SIAOA effettua controlli ufficiali, sull'allevamento CIVITACCOZZA SOC. COOP. A R.L. mediante ispezioni, audit e campionamenti, sia allo sbarco che a bordo dell'imbarcazione, sempre tenendo conto dei risultati dei prelievi eseguiti in mare.

10. La ditta CIVITACCOZZA SOC. COOP. A R.L. segnala prontamente, al SIAOA, ogni anomalia che venga riscontrata, nel proprio allevamento o nei tratti di mare prossimi a questo (mortalità anomale, fioriture algali, fonti d'inquinamento non censite, anomali apporti d'acqua dei fiumi, ecc.).

11. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della stipula, ed avrà durata di mesi 12, prorogabile per iscritto di anno in anno alle medesime condizioni fino ad una durata massima complessiva di anni 4.

Fermo, li _____

PER LA CIVITACCOZZA SOC. COOP. A R.L.

Sig. Lombardi Tommaso

PER IL DIRETTORE AREA VASTA N. 4 di FERMO

Dott. Antonio Angellotti

Allegato 4

CONVENZIONE TRA LA ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 4 DI FERMO
E LA DITTA MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L. DI CAGNANO VARANO (FG)

L' ASUR AREA VASTA N. 4 di Fermo, rappresentata - su delega del Direttore Dott. Licio Livini - dal Dott. Antonio Angellotti, Responsabile UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale, C.F. 02175860424, domiciliato per la carica in Via Zeppilli 18 Fermo e la LA DITTA MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L. DI CAGNANO VARANO (FG) con sede in via Pietro Micca n.15/A P.IVA 0401878 0710 rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. D'Apolito Luigi nato a Cagnano Varano (FG) il 23/05/1966 ed ivi residente in Via D'Annunzio n. 2 cod. fiscale DPLLGU66E23B357L, visti i Regolamenti CE n. 852/04, 853/04 e 854/04, visto il Decreto del Dirigente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare N. 11 del 12/01/2017 convengono quanto segue

1. La ditta MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L. DI CAGNANO VARANO (FG) di seguito indicato come Ditta MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L. effettua, quale buona pratica di lavorazione, ai sensi del reg. CE 853/04, i prelievi di campioni di mitili (*Mytilus galloprovincialis*) ed acqua di mare, direttamente nel proprio allevamento denominato MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L. ed identificato dalle seguenti coordinate: Vertice A lat. 43,29710N - long. 13,80193E, Vertice B lat. 43,28038N - long. 13,81165E, Vertice C lat. 43,27784N - long. 13,80325E e Vertice D lat. 43,29497N - long. 13,79312E;
2. La ditta MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L. effettua i prelievi mediante una propria imbarcazione dei propri iscritti, seguendo le modalità operative del Protocollo di esecuzione dei campioni in mare definito dal Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale della Area Vasta N. 4 di Fermo dell'ASUR MARCHE, di seguito indicato come SIAOA.
3. I prelievi di campioni di mitili ed acqua vengono eseguiti, secondo le modalità previste nel Piano di monitoraggio, con frequenza settimanale/quindicinale nei periodi in cui è presente prodotto di taglia commerciale (lunghezza ≥ 5 cm).
4. il comandante dell'imbarcazione che effettua i prelievi si impegna a:
 - a. concordare preventivamente con il SIAOA la data di esecuzione limitata, per motivi di laboratorio, ai giorni dal lunedì al giovedì;
 - b. garantire la corretta esecuzione dei campioni secondo il Protocollo di esecuzione in mare definito dal SIAOA;
 - c. provvedere alla compilazione della Scheda giornaliera dei campioni prelevati, fornita dal SIAOA;
 - d. consegnare, agli operatori del SIAOA, sulla banchina del Porto di Porto San Giorgio i campioni prelevati.
5. Il SIAOA, mediante i suoi operatori, riceve in banchina i campioni di mitili e di acqua di mare e ne provvede all'invio ai competenti Laboratori. Tuttavia il SIAOA si riserva la facoltà di formare il campione di mitili direttamente dal prodotto raccolto per la commercializzazione.
6. Il SIAOA trasmette immediatamente alla ditta MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L. i risultati delle analisi su tali campioni e ne tiene conto ufficialmente, ai sensi della lett. F, capo II, dell'Allegato II al reg. CE 854/04.
7. In caso di non conformità, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ufficiali, la ditta MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L. provvede a sospendere, o limitare, la raccolta di prodotto secondo le indicazioni del SIAOA.
8. Successivamente a un caso di non conformità, o quando ritenuto necessario, il SIAOA provvede direttamente all'esecuzione di prelievi di campioni nell'allevamento. In tal caso la ditta MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L. mette a disposizione l'imbarcazione per il prelievo dei campioni, su cui imbarcare gli operatori del SIAOA, senza alcun costo per l'ASUR.
9. Il SIAOA effettua controlli ufficiali, sull'allevamento MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L. mediante ispezioni, audit e campionamenti, sia allo sbarco che a bordo dell'imbarcazione, sempre tenendo conto dei risultati dei prelievi eseguiti in mare.

10. La ditta MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L. segnala prontamente, ~~al SIAOA, ogni anomalia che venga~~, nel proprio allevamento o nei tratti di mare prossimi a questo (mortalità anomale, fioriture algali, fonti d'inquinamento non censite, anomali apporti d'acqua dei fiumi, ecc.).

11. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della stipula, ed avrà durata di mesi 12, prorogabile per iscritto di anno in anno alle medesime condizioni fino ad una durata massima complessiva di anni 4.

Fermo, li _____

PER LA DITTA MITIL MARCHE SOC. COOP. A R.L.

Sig. Luigi D'Apolito

PER IL DIRETTORE AREA VASTA N. 4 di FERMO

Dott. Antonio Angellotti